

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Programma unitario di intervento PNRR per le aree del terremoto del 2009 e 2016 sub-Misura A2, linee d'intervento 3 e 4

Premessa

Il presente documento è predisposto in esecuzione alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 3 comma 2 della *CONVENZIONE di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee di intervento 3 e 4, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sottoscritto in data 27/12/2021 per supportarne i Soggetti Attuatori, nello specifico il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 2016 e la Struttura tecnica di Missione Sisma 2009. Detta Convenzione è stata sottoscritta in coerenza con quanto previsto dal Protocollo di intesa tra GSE e Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 2016 del 25/3/2021, volto tra le altre cose a sostenere lo sviluppo sostenibile dei territori interessati dal sisma anche attraverso la promozione dell'autoconsumo e dello sviluppo delle comunità energetiche.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Convenzione del 27/12/2021 sopra menzionata, l'attività è stata svolta propedeuticamente alla predisposizione dei contenuti tecnici degli avvisi pubblici per l'assegnazione delle risorse della sub-misura A2, linee di intervento 3 e 4. Il cronoprogramma di attuazione della sub-misura previsto dal Comitato di indirizzo prevede inderogabilmente l'assegnazione delle risorse agli enti beneficiari entro giugno 2022. Tale data è antecedente ai termini previsti ai sensi di legge per:

- il completamento della nuova regolazione di riferimento per l'incentivazione delle comunità di energia rinnovabile;
- il completamento della nuova regolazione di riferimento per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;
- la definizione della governance degli investimenti in capo al Ministero della Transizione Ecologica per tipologie di intervento analoghe a quelle oggetto della sub-misura.

Ai fini dell'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della Convenzione, il GSE ha pertanto adottato una logica sostanziale, per contribuire a:

- comprimere il più possibile i tempi di emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse;
- massimizzare il tempo a disposizione delle Amministrazioni attuatrici per l'individuazione dei progetti e la presentazione della domanda di finanziamento;
- incrementare le possibilità di rispetto delle milestone successive previste dal cronoprogramma.

Il presente documento è pertanto stato redatto in parallelo all'attività di assistenza tecnica al Comitato di indirizzo della Cabina di coordinamento per il Piano unitario di intervento per i territori interessati dai sismi 2009 e 2016 nell'ambito del PNRR, svolta dal GSE tra il 10 gennaio e il 1° marzo 2022, ed è volto a formalizzare gli spunti condivisi in particolare in merito a:

- il quadro normativo rilevante ai fini dell'attuazione degli interventi 3 e 4 della sub-misura A2,
- le esigenze di coordinamento degli avvisi con altri investimenti del PNRR, e
- requisiti tecnici dei progetti da finanziare ai fini della loro coerenza con la disciplina di settore.

Indice

1. Inquadramento della Misura.....4

PNRR per i territori colpiti da eventi sismici 2009-2016 4

Governance del Programma unitario di intervento e modalità attuative 4

Sub-misura A.2 linee di intervento 3 e 4: Dotazione finanziaria e scelta della procedura.....5

Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 46

2. Disciplina di riferimento per gli investimenti promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4.....7

Le configurazioni di condivisione dell’energia elettrica9

Comunità di energie rinnovabili 10

Sistemi di condivisione del calore..... 12

Comunità energetica dei cittadini 13

Disposizione in materia di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili14

Aree sottoposte a tutela paesaggistica..... 14

Iter autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW 14

Aumento della soglia fino a 10 MW per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)..... 15

VIA di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW..... 15

Aumento soglia minima per la sottoposizione al procedimento di AU..... 15

CILA per interventi non sostanziali 15

Modello unico 16

Semplificazioni in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) 16

Sistemi di accumulo 16

Sistemi di ricarica dei veicoli elettrici 16

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) 17

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 17

3. Analisi di fattibilità per la definizione dell’avviso23

Finalità e ambito di applicazione23

Percorso partecipato di disseminazione sul territorio25

Riferimenti normativi.....25

Definizioni26

Soggetti Attuatori ammissibili	26
Interventi finanziabili	26
Procedure per l’assegnazione delle risorse.....	27
<i>Stimolo alla condivisione dell’energia</i>	28
<i>Cumulabilità</i>	28
Modalità di valutazione e approvazione della domanda	29
Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto.....	31
Termini e Modalità di presentazione della domanda e Documenti da trasmettere.....	31
<i>Ricorso a forme di partenariato pubblico-privato</i>	31
Altre tematiche non specialistiche	31
4. Assistenza agli Enti Territoriali Locali per l’attuazione degli investimenti e la loro contestualizzazione in configurazione di condivisione	32
Allegati	
<i>Progetto generale di attuazione della sub-misura A2 interventi 3 e 4</i>	33
<i>Circolare MEF 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni” e relativo allegato</i>	33
<i>Tecniche per la selezione dei progetti PNRR</i>	33
<i>Linee guida Invitalia per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>	33
<i>Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento</i>	33
<i>Linee guida per i Sindaci per la Comunità Energetica</i>	33

1. Inquadramento della Misura

Il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) è un programma *performance based*, incentrato su milestone e target (M&T) che descrivono avanzamento e risultati delle misure che si propongono di attuare:

Le **Amministrazioni titolari degli investimenti** sono tenute, nella fase attuativa del Piano, a “qualificare” e “indirizzare” gli interventi affinché effettivamente gli stessi possano **realizzare risultati coerenti con gli obiettivi della rispettiva componente del PNRR**. Tale processo deve essere perseguito con l’introduzione, fin dalle prime fasi attuative, anche di **requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti**, al fine di garantire il rispetto dei principi del PNRR, tra i quali:

1. conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
2. “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. DNSH);
3. contribuire all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
4. obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

In caso di attuazione delle misure “a regia”, i **soggetti beneficiari dei fondi**, assegnati tramite avviso o altra procedura pubblica ammissibile, hanno la **responsabilità della realizzazione dei progetti e del rispetto del cronoprogramma concordato con l’Amministrazione titolare** al momento dell’assegnazione delle risorse.

PNRR per i territori colpiti da eventi sismici 2009-2016

Il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha destinato complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano del Fondo complementare, tra cui il Piano unitario di interventi per il centro Italia, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, e i relativi soggetti attuatori. Come attestato anche dall’Ordinanza commissariale 4/2021 del 23/12/2021, tale Piano è finalizzato a dare uno slancio supplementare al territorio del centro Italia, coinvolgendo il tessuto produttivo, le attività economiche e sociali e generando un ambiente fertile ed attrattivo che dia la possibilità, a quest’area del Paese, di avere nuove opportunità che vadano oltre la mera ricostruzione dell’edificato e delle infrastrutture esistenti prima degli eventi sismici.

Governance del Programma unitario di intervento e modalità attuative

L’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato come soggetto **responsabile dell’attuazione Piano unitario per il centro Italia la Cabina di Coordinamento** di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, **integrata dal capo del Dipartimento “Casa Italia”** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e **dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal **sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009** (di seguito, Cabina di Coordinamento Integrata).

Per il piano è prevista l'attuazione tramite ordinanze commissariali, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016:

"(...) il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo". Inoltre, per gli interventi ritenuti di "particolare urgenza e criticità", ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, "i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE".

L'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano complementare.

Le ordinanze commissariali, quindi, nei limiti e nel rispetto dei programmi unitari di intervento e degli interventi approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata, attuano l'allocazione dei finanziamenti previsti dal Piano complementare anche in deroga ai limiti quantitativi, merceologici e dei destinatari previsti dalle disposizioni di legge in materia, con i seguenti limiti:

- a) nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dal diritto euro-unitario, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, in materia di aiuti di stato;
- b) con il vincolo di scopo della destinazione delle risorse e dei finanziamenti in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica, della connessione digitale e dello sviluppo sostenibile nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016.

Sub-misura A.2 linee di intervento 3 e 4: Dotazione finanziaria e scelta della procedura

La sub-misura è funzionale alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, propedeutici anche alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione della energia elettrica prodotta da fonti pulite. Le risorse sono destinate agli Enti Locali, scelti come soggetti attuatori; ciò, in quanto la Macromisura A "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi" è stata definita per accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale e determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Vista la congiuntura sfavorevole legata al caro energia, la misura è stata colta anche come strumento di aiuto agli Enti territoriali locali, e in particolare ai Comuni, per incentivare la rilocalizzazione nei territori colpiti dal sisma di famiglie e imprese grazie anche alla

possibilità di condividere con la comunità l'energia prodotta sfruttando le risorse locali nella disponibilità delle amministrazioni.

La produzione di energia elettrica è un settore liberalizzato, pertanto non prevede programmazione pubblica. In virtù di ciò, non è stato possibile in tempi compatibili con il cronoprogramma previsto dal PNRR provvedere ad una mappatura preliminare delle iniziative degli Enti Locali nel settore e stimarne il valore. La ricognizione svolta dalla Cabina di Coordinamento Integrata in collaborazione con le Regioni ha fatto emergere principalmente progetti ad iniziativa di privati, di taglie dimensionali non compatibili con le configurazioni di condivisione dell'energia come definite dalla disciplina nazionale.

La Cabina di Coordinamento Integrata ha pertanto scelto una **modalità di attuazione "a regia"**, determinando di selezionare attraverso un avviso pubblico i progetti proposti dagli Enti Locali e di accorpate le risorse stanziare per gli interventi 3 e 4 della sub-misura A.2 in un medesimo avviso, in modo da consentire la massima flessibilità di risposta delle risorse alle iniziative proposte dal territorio. L'ordinanza 4/2021, pertanto, ha assegnato 66 milioni di euro complessivi per lo sviluppo della sub-misura A.2 interventi 3 e 4, da impegnarsi per investimenti che dovranno essere realizzati nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- entro 30/06/2022 individuazione dei soggetti attuatori e dei progetti ammessi ai finanziamenti;
- entro il 31/12/2022 affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del DL 77/2021;
- entro il 31/12/2023 avvio lavori;
- entro il 31/12/2025 completamento lavori.

Ai fini dell'attuazione, la Cabina di Coordinamento Integrata ha avviato la collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in considerazione delle competenze per legge ad esso attribuite, per riceverne supporto relativamente alle attività di:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica della misura, propedeutiche alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi per l'assegnazione delle risorse,
- supporto alla valutazione delle proposte di progetto ricevute in base ai criteri definiti dai Bandi medesimi.

Le attività di monitoraggio tecnico-amministrativo della sub-misura, incluso il monitoraggio del rispetto delle milestone e il raggiungimento dei target, saranno gestite dalla Cabina di Coordinamento Integrata nelle forme e con gli strumenti identificati per il monitoraggio dell'intero Piano unitario di intervento.

Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 4

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Convenzione menzionata al paragrafo precedente, il 31 dicembre 2021 il GSE ha trasmesso alla Cabina di coordinamento Integrata il *Progetto generale di attuazione della sub-misura a.2 linee di intervento 3 e 4*, predisposto tenendo conto degli elementi strutturali della misura (obiettivi di intervento, attuatori previsti, earmarking delle risorse per investimenti produttivi) e dei seguenti elementi di contesto:

1. assetto regolatorio vigente a dicembre 2021 relativo ad autoconsumo individuale e collettivo, nonché a forme di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente,
2. coordinamento con altri interventi previsti nell'ambito del PNRR, tra i quali in particolare:
 - a. l'intervento M2 C1 1.2, che prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per progetti faro di economia circolare,
 - b. l'intervento M2 C2 1.2 che prevede lo stanziamento di 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo di comunità energetiche da fonti rinnovabili nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti,
 - c. l'intervento M2 C3 3.1 che prevede 200 milioni di euro per lo sviluppo di impianti di teleriscaldamento efficiente.

Alla luce di tali elementi, lo schema di misura proposto ha dato **priorità alla realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti rinnovabili, in abbinamento all'elettrificazione dei consumi energetici**, compatibili con la natura delle risorse e comunque utili a mettere in condizione le comunità locali beneficiarie dei finanziamenti di cogliere le opportunità che deriveranno dall'evoluzione regolatoria in materia di condivisione dell'energia.

In base alle indicazioni della Cabina di regia, il progetto di attuazione è stato elaborato tenendo conto dei seguenti documenti predisposti da Invitalia:

- *Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento*, elaborata dal MEF e condivisa dalla Cabina di coordinamento il 15/11/2021;
- *Linee guida per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell'ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, elaborato da Invitalia e condiviso dalla Cabina di coordinamento il 28/11/2021.

2. Disciplina di riferimento per gli investimenti promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4

La produzione di energia elettrica in Italia è liberalizzata ed è soggetta a regime autorizzativo in funzione delle caratteristiche tecniche degli impianti. Sulla base del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa del settore energetico e quindi anche alla definizione della **disciplina autorizzativa**, tenendo conto delle politiche europee in materia, che costituiscono il quadro regolatorio di riferimento. Tale disciplina è stata recentemente **aggiornata per agevolare l'implementazione del PNRR**, che comunque si inserisce in una cornice normativa e programmatica europea di settore il cui orizzonte è la decarbonizzazione del continente al 2050 .

L'Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" - noto come **Winter package o Clean energy package**. Il pacchetto, adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, fa seguito agli impegni assunti con l'Accordo di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle

energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Con la pubblicazione, a fine 2019, della comunicazione della Commissione "**Il Green Deal Europeo**" (COM(2019)640, Communication on the European Green Deal), l'Unione europea ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e ha previsto un Piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra anche grazie alla partecipazione attiva dei consumatori.

In questo contesto, a gennaio 2020 le amministrazioni nazionali oggi confluite nel Ministero della Transizione Ecologica, hanno pubblicato di concerto il **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)**, che in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima (D.L. 111 del 14 ottobre 2019) nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Il PNIEC fa esplicito riferimento al ruolo delle comunità energetiche ai fini "di contemperare la promozione dell'autoconsumo con l'equa partecipazione dei clienti elettrici alla copertura degli stessi oneri, valorizzando la rete elettrica esistente e costituendo uno strumento, da un lato (anche) per sostenere le economie dei piccoli Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, dall'altro per fornire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile". Con l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)*" sono state introdotte nell'ordinamento italiano in via definitiva le comunità di energia rinnovabile. Inoltre, con l'entrata in vigore del D.Lgs 210/2021 recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato elettrico, è stata introdotta nell'ordinamento la comunità energetica di cittadini, che consente ulteriori forme di condivisione dell'energia, non solo elettrica, tra i consumatori finali.

Il PNIEC prevede infine di dare priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato in buona parte da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato (in prospettiva anche tramite biometano) e, in quest'ottica, conferma la riserva economica per fornire garanzie a favore di interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, inclusa nel Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Inoltre, prevede di sfruttare il potenziale del teleriscaldamento potenziando gli strumenti per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano, in particolar modo ove i poli di produzione del calore siano prossimi ai siti di consumo. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021, è stata confermata la disciplina che definisce le caratteristiche tecniche del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (D.Lgs. 102/2014) e sono state introdotte nuove disposizioni per la qualifica degli impianti e la disciplina relativa all'allacciamento e al distacco dei consumatori dalle relative reti di distribuzione.

Le configurazioni di condivisione dell'energia elettrica

Il PNIEC fa esplicito riferimento all'autoconsumo di energia, individuale e collettivo, e alle comunità energetiche tra le politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile. Il Piano le considera finalizzate a sostenere la realizzazione di nuovi impianti e la salvaguardia e il potenziamento del parco di impianti esistenti, nonché come uno strumento utile per lo sviluppo di consenso locale per l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture.

Il PNIEC evidenzia la interrelazione tra le comunità di energie rinnovabili e le "comunità energetiche di cittadini" introdotto nell'ambito della Direttiva mercato elettrico, anticipando l'integrazione a livello normativo dei due modelli di condivisione, volta a offrire la possibilità, oltre che di produrre, stoccare e consumare energia da fonti rinnovabili, di fornire ulteriori servizi come i servizi di efficienza energetica, i servizi di ricarica per veicoli elettrici e la fornitura di altri servizi energetici.

I **sistemi collettivi di autoconsumo** sono stati introdotti nella legislazione nazionale nel febbraio 2020 dal DL 162/2019 convertito in Legge 8 del 28/2/2020, che ha anticipato relativamente al solo autoconsumo collettivo il recepimento della nuova direttiva sulle rinnovabili. Si tratta di configurazioni basate sulla **condivisione virtuale di energia elettrica da fonti rinnovabili** che hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo di **nuovi impianti di produzione in prossimità dei consumi**. Ciò, in modo che tale prossimità favorisca il **bilanciamento sulla rete elettrica** dell'incremento delle fonti non programmabili nonché la progressiva elettrificazione dei consumi stessi.

La regolazione transitoria, intesa come sperimentale, definiva un perimetro relativamente ristretto per le comunità, limitando l'adesione alle configurazioni ad alcune categorie di soggetti, nonché a impianti di piccole dimensioni (<200kW) e punti di prelievo connessi alla medesima cabina secondaria di trasformazione. Le nuove disposizioni in corso di sviluppo hanno allargato il perimetro introducendo la **cabina di trasformazione primaria come punto di riferimento tecnico** per accertare la prossimità degli asset all'interno delle configurazioni e consentiranno l'inclusione di **impianti di potenza maggiore (< 1MW)**. È inoltre stato ampliato il perimetro dei soggetti che possono partecipare e sono state introdotte delle novità volte a consentire a singoli soggetti (quali ad esempio i Comuni) di condividere l'energia tra i propri punti di connessione senza necessità di aggregarsi ad altri.




Figura 1 – configurazioni CER: dalla fase transitoria a quella definitiva

Comunità di energie rinnovabili

Le Comunità di energie rinnovabili (CER) costituiscono una delle **forme più sostenibili di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio** in termini di minor consumo di suolo. Infatti, nascono principalmente per favorire la realizzazione di nuovi impianti in spazi già impegnati per altri scopi (tra cui tetti di edifici e strutture coperte nelle loro pertinenze), semplificando il tema delle autorizzazioni e che al momento rappresentano l’aspetto più critico per lo sviluppo delle rinnovabili. La Comunità energetica può considerarsi un **nuovo modello virtuoso di generazione distribuita** da cui partire per costruire la smart community, integrando servizi al cittadino quali ad esempio la ricarica per veicoli elettrici e altre tecnologie per favorire una più rapida diffusione della transizione energetica nella società.

A fianco alle CER, le disposizioni vigenti consentono oggi la **condivisione dell’energia anche all’interno di condomini, residenziali e non, i cosiddetti Gruppi di Autoconsumatori Collettivi**. Si tratta di configurazioni con le stesse finalità delle CER, ma semplificate dal punto di vista tecnico e amministrativo, perché il Condominio definisce in sé il perimetro della configurazione e esenta dalla costituzione di un soggetto giuridico ad hoc. Gli impianti fotovoltaici o comunque gli impianti a fonti rinnovabili integrabili architettonicamente agli edifici e alle loro pertinenze si prestano in particolar modo per questo tipo di configurazioni.

L’entrata in vigore del **D.Lgs. 199/2021 completa il recepimento in Italia della Direttiva 2001/2018 e introduce in via definitiva le comunità di energia rinnovabile nell’ordinamento** (cfr. fig. 1). Nello specifico, l’**art 31 - Comunità energetiche rinnovabili** stabilisce che i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) l’obiettivo principale della comunità è quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e **non quello di realizzare profitti finanziari**;

- b) la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);
- e) Gli azionisti o membri delle CER che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Fermo restando che la disciplina introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/2, il decreto stabilisce inoltre che le comunità energetiche rinnovabili operino nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la **produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità**;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per **l'autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri della comunità**, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la **rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta**, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria;
- d) possono far parte di una comunità gli **impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica entrati in esercizio dopo il 15/12/2021**, ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021¹, fermo restando la possibilità di **adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità**;
- e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi previsti dal decreto;

¹ la disciplina introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 continua ad applicarsi fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21.

- f) la **comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili** finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche rinnovabili possono accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e **vendere l'energia rinnovabile**, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. In alternativa, l'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle comunità energetiche possono chiedere il ritiro della stessa energia da parte del GSE.

Le nuove disposizioni, nonché le regole applicative per il riconoscimento delle CER come tali da parte del GSE, saranno completate **entro la seconda metà del 2022**. In ogni caso, il decreto ha già stabilito che le aggregazioni che si configurano come Comunità di Energie Rinnovabili potranno godere relativamente all'energia condivisa del **rimborso di alcune componenti tariffarie** e di un **incentivo in conto esercizio**, ossia un contributo a fondo perduto erogato a valle della realizzazione degli impianti per ogni kWh condiviso, finalizzato a garantire il ritorno degli investimenti e a ridurre i costi d'esercizio delle CER, **fatte salve le limitazioni che saranno specificate rispetto alle eventuali possibilità di cumulo con altre risorse pubbliche erogate in conto capitale per la realizzazione degli impianti**.

Il **GSE ha e avrà il ruolo di gestire il meccanismo incentivante** previsto a livello nazionale per lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo e delle Comunità di energia rinnovabili. Inoltre, ha sviluppato un portale per aumentare la consapevolezza dei vantaggi connessi all'autoconsumo collettivo, consentendo valutazioni puntuali dei benefici delle diverse configurazioni ammissibili (Portale Autoconsumo Fotovoltaico <https://www.autoconsumo.gse.it/>).

Sistemi di condivisione del calore

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, definisce il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti quali **sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usino, in alternativa**, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da **fonti rinnovabili**;
- b) il 50 per cento di **calore di scarto**;
- c) il 75 per cento di **calore cogenerato**;
- d) il 50 per cento di **una combinazione delle precedenti**.

Al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento il decreto ha previsto che l'ARERA definisca:

- gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla

diffusione del teleriscaldamento e le condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;

- le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.

L'art.34 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che **entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifichi i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti previsti dal D.Lgs. 102/2014 con riferimento all'anno solare precedente** e che a tal fine, i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, possano presentare apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE. Le modalità di presentazione delle istanze saranno oggetto di consultazione.

Il gestore del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrà inoltre certificare con garanzie di origine la quota di energia rinnovabile utilizzata per la produzione di calore e fresco e renderla nota ai consumatori in bolletta e attraverso il proprio sito web, nelle modalità previste dal D.Lgs.102/2014.

In virtù delle nuove disposizioni introdotte, nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di fornitura di energia tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'ARERA dovrà prevedere una disciplina semplificata che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile. Analoga possibilità è prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Comunità energetica dei cittadini

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante *“Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)”* definisce la comunità energetica dei cittadini come un **soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica**, con le seguenti caratteristiche:

- a) fondato sulla **partecipazione volontaria e aperta**;
- b) controllato da membri o soci che siano **persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali** contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ISTAT;
- c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici **ambientali, economici o sociali a livello di comunità** anziché perseguire profitti finanziari;

- d) che può partecipare alla **generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia**, ai servizi di **efficienza** energetica, o a **servizi di ricarica** per veicoli elettrici o fornire altri **servizi energetici ai suoi membri o soci**.

Ai sensi del decreto, le comunità energetiche dei cittadini possono a determinate condizioni condividere l'energia elettrica prodotta nell'ambito della **porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato**, anche attraverso impianti di stoccaggio controllati dalla comunità stessa. Le configurazioni di **comunità saranno mappate dal GSE**, ma i benefici loro riservati per la condivisione dell'energia sono ancora oggetto di sviluppo regolatorio.

Orientativamente entro il 2022, l'ARERA determinerà, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini.

Disposizione in materia di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili

Allo stato (febbraio 2022), il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108/2021, costituisce la fonte più aggiornata di riferimento per la disciplina autorizzativa, fermo restando che si tratta di materia in continua evoluzione. Si riportano a seguire una tabella riassuntiva e i principali elementi rilevanti ai fini degli interventi promossi dalla sub-misura A.2 interventi 3 e 4.

Aree sottoposte a tutela paesaggistica

È prevista la partecipazione del Ministero della Cultura alle Conferenze dei servizi volte al rilascio dell'autorizzazione unica (AU) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (inclusi anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto) ubicati in aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali, anche in corso di realizzazione, nonché in aree cotermini a quelle soggetta a tutela (rilevando in quest'ultimo caso, tuttavia, che il parere espresso dal MIBACT non è vincolante). Tuttavia, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il processo autorizzativo può proseguire senza che il MIC possa fare ricorso alla Presidenza del Consiglio come previsto all'art. 14 quinquies della legge n. 241/1990 contro la determinazione della Conferenza di Servizi.

Iter autorizzativi e di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW

La PAS (procedura abilitativa semplificata comunale) è estesa agli impianti fino a 20 MW per:

- costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale;
- impianti situati in discariche (o lotti di discarica chiusi o ripristinati) e cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

abbia certificato il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste dal titolo autorizzativo, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Aumento della soglia fino a 10 MW per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)

La soglia di 1 MW prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) degli impianti fotovoltaici è elevata a 10 MW purché il proponente alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno delle "aree particolarmente sensibili" indicate dalle Regioni.

Tale disposizione si riferisce agli impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche e cave.

VIA di competenza statale per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW

Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale. Gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 1 e 10MW (ad eccezione di quelli ubicati in aree produttive, industriali o commerciali) restano assoggettati a verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Aumento soglia minima per la sottoposizione al procedimento di AU

È stato innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad Autorizzazione Unica.

CILA per interventi non sostanziali

È stata introdotta la possibilità di utilizzare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti nonché all'area interessata dall'impianto, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di valutazione di impatto ambientale ai sensi del Codice dell'Ambiente. Nello specifico, la disposizione applica per gli interventi non sostanziali che rientrano nei seguenti casi:

- a. progetti e impianti fotovoltaici e idroelettrici che non comportino modifiche
 - (i) delle dimensioni fisiche degli impianti;
 - (ii) del volume delle strutture; e
 - (iii) delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento.
- b. interventi su progetti eolici, impianti e relative opere realizzate nelle stesse aree degli impianti eolici che causino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori già autorizzati e installati, indipendentemente dalla capacità risultante a seguito dell'intervento. Il decreto stabilisce specifici requisiti di lunghezza e altezza per i quali le turbine devono rispettare, oltre ad altri criteri spaziali per l'identificazione dell'area interessata dall'impianto.

Modello unico

È prevista l'introduzione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici anche su strutture o manufatti diversi dagli edifici o sul suolo, in particolare con riferimento ai piccoli impianti fotovoltaici installati a supporto di impianti radioelettrici posti su strutture fuori terra diverse dagli edifici.

Semplificazioni in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

sono state introdotte le seguenti semplificazioni di carattere procedimentale in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VIA e VAS e ai relativi procedimenti di verifica:

1. Viene istituita una Commissione speciale VIA per i progetti di competenza statale del Pnrr e del Pniec. In particolare, l' art. 17 del Decreto istituisce la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC per lo svolgimento di procedure VIA di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR .
2. Sono abbreviati i tempi sia per lo screening che per la VIA per progetti collegati al Pnrr e al Pniec, che devono concludersi entro massimo 130 giorni complessivi.
3. Con riguardo ai progetti ricompresi nel PNRR o PNIEC, la Commissione PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento VIA entro il termine di trenta giorni dalla consultazione e, in ogni caso, entro un termine massimo di 130 giorni dalla data di pubblicazione dei documenti e nei successivi 30 giorni, il MITE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del parere del Ministero della Cultura.

Sistemi di accumulo

Si esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "stand-alone" (destinati al mero accumulo o al consumo locale).

È prevista inoltre una procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Sistemi di ricarica dei veicoli elettrici

Per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), si dispone che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur)

Viene introdotta una fase preliminare facoltativa – mediante conferenza dei servizi preliminare di cui all'art. 14, co. 3 L 241/90 – volta a consentire al proponente di chiedere indicazioni sul contenuto della documentazione da presentare e far immediatamente emergere particolari condizioni e prescrizioni che le amministrazioni interessate vogliono fissare.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

In materia di energia, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi: per via di tale assetto concorrente, si consiglia di consultare la sezione dedicata alle [Autorizzazioni](#) regionali del portale GSE, unitamente al [database normativo](#) sul monitoraggio della produzione normativa regionale in materia energetica e l'ultima edizione del [rapporto regionale annuale sulla generazione elettrica da FER](#).

Si riporta, a seguire, una tabella sinottica dei procedimenti autorizzativi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a partire dal DM 10/9/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Tabella 1 - Quadro sinottico dei procedimenti autorizzativi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Procedimento autorizzativo	Ambito di applicazione
Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d.m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo modifiche di impianti esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all'art. 5, comma 3 del d. lgs. 28/2011
Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d.m. 10/09/2010
Comunicazione preliminare all'installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d.m. 10/09/2010
Comunicazione preliminare all'installazione secondo Modello Unico Nazionale (d.m. 19/05/2015)	Impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell'art. 2 del d.m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)
Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Impianti fotovoltaici di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)
Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs 28/2011)	Nuovi impianti fotovoltaici di cui all'art. 6 bis, comma 3 del d. lgs. 28/2011 modifiche di impianti esistenti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 bis, comma 1 del d. lgs. 28/2011

Tabella 2 - Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Biomasse	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>200	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>300	AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente	0-300	PAS
Eolico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>60	AU
Eolico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente	-	CAEL/CILA
Eolico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori		DILA
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	<50	PAS

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	>50	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avenuto completamente delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti	<20.000	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Fotovoltaico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento: <i>impianti con moduli a terra</i> : interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;		DILA

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
			<i>impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati</i>		
Fotovoltaico	D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra	<20	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Fotovoltaico	DL n.17/2022	Nuovo	Modifica al D.Lgs. n.28/2011 installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati	>50 <200	Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010	<500	CAEL/CILA

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi

Fonte	Provvedimento Normativo	Impianto nuovo/esistente	Modalità operative	Potenza (kW)	Procedura
Idroelettrico	DL n.77/2021	Esistente	Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente		CAEL/CILA
Idroelettrico	DL n.77/2021	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003	>100	AU
Idroelettrico	DL n.76/2020	Esistente	Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%		DILA

3. Analisi di fattibilità per la definizione dell'avviso

Rispetto alla definizione dell'avviso pubblico è stata raccomandata la massima flessibilità in modo da mettere in condizione i territori di esprimere il massimo della progettualità.

Finalità e ambito di applicazione

Tenuto conto che il modello di governance delle risorse stanziato nell'ambito del PNRR prevede che i requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per "orientare" le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme, devono essere vincolate al:

- a. conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute;
- b. rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH);
- c. rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure, tra le quali la percentuale delle risorse che contribuiscono all'obiettivo climatico o digitale o territoriale (cd. tagging)

si suggerisce di prevedere che l'avviso sia orientato all'erogazione di contributi per la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, attraverso **il finanziamento di tutte le iniziative volte alla progettazione e alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER)** su immobili pubblici o in uso pubblico, con il fine anche di agevolare le configurazioni per la condivisione dell'energia negli Enti territoriali locali dei crateri 2009 e 2016.

Questo approccio permette di allocare gli investimenti verso iniziative:

- a. coerenti con gli obiettivi per la transizione energetica dei territori indicati nel PNIEC;
- b. realizzabili e rendicontabili entro i milestone e i target previsti;
- c. orientate alle fasi di assistenza tecnica, progettazione e realizzazione degli impianti, infrastrutture e configurazioni per l'energia che non sono finanziate da altre misure e che troveranno prosecuzione nella normativa dedicata alle CER in corso di evoluzione.

In merito a quest'ultimo punto, poiché la disciplina relativa agli incentivi e alle modalità di qualifica sia delle CER che dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sono ancora in corso di definizione, e lo saranno nel corso di tutto il 2022, si ritiene sconsigliabile l'erogazione delle risorse della Misura A2 interventi 3 e 4 orientandole alla disciplina ancora in divenire.

Si ritiene invece perfettamente in linea con lo spirito e gli indirizzi del PNIEC la scelta di assegnare le risorse ad iniziative coerenti con i milestone e i target (M&T) da realizzarsi entro scadenze prefissate, nella logica di favorire nel modo più ampio la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la promozione sul territorio di configurazioni per la condivisione dell'energia, anche abbinati a:

- interventi di sviluppo di filiere energetiche locali;
- interventi di efficienza energetica negli edifici;
- interventi di elettrificazione dei consumi;
- interventi di sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica.

Infine, si raccomanda di ammettere ai contributi sia iniziative volte alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili sia al repowering e/o revamping di impianti esistenti, anche nel quadro di progetti avviati ma non completati prima dell'invio della richiesta di contributo, fatta salva la loro coerenza con il cronoprogramma previsto dal PNRR, senza vincolarli allo sviluppo preventivo di configurazioni di condivisione dell'energia.

Con riferimento alle comunità energetiche, il primo anno di sperimentazione ha fatto emergere diversi elementi di cui tenere conto e in particolare che, al momento, i **principali ostacoli allo sviluppo delle configurazioni** sono costituiti dalla **difficoltà di individuare e consolidare i raggruppamenti** di soggetti necessari allo sviluppo della comunità (partecipanti, sviluppatori degli impianti e fornitori di servizi di gestione) e dai **costi di transazione legati alle attività preliminari di programmazione** necessarie allo sviluppo del progetto di comunità:

- **analisi delle utenze in prelievo e dei relativi consumi** su un territorio ampio: la presenza di utenze elettriche attive e i relativi fabbisogni, attuali e/o stimati in base a potenziali realistici di incremento derivanti anche dal processo elettrificazione dei consumi, è l'elemento essenziale per la costruzione di una comunità di energia, in mancanza della quale la possibilità di realizzare impianti a fonti rinnovabili su un territorio è comunque percorribile ma in configurazioni differenti (i.e. impianti di produzione destinati alla vendita di energia sul mercato elettrico),
- **analisi e identificazione di fonti e siti locali utilizzabili**: i territori coinvolti dai sismi 2009 e 2016 hanno caratteristiche molto differenti tra loro e disponibilità di fonti variegata; in alcuni casi il FV potrebbe essere una tecnologia utilizzabile, ma in altri le risorse sfruttabili potrebbero essere piuttosto quella idrica o la biomassa, specie nelle zone montane e vallive;
- analisi dei fabbisogni e dei servizi disponibili sul territorio per la gestione tecnico-amministrativa delle comunità
- raccolta delle adesioni dei consumatori interessati a partecipare
- **individuazione dei produttori** e/o dei partner tecnici per la realizzazione degli impianti
- **definizione del contratto/statuto della comunità e set-up istituzionale per la gestione**: anche se si sceglie la forma giuridica meno onerosa, occorre un professionista che – come minimo - rediga lo statuto, approfondisca gli aspetti fiscali, etc.

Poiché questa **fase di programmazione è imprescindibile**, a pena della reale fattibilità della realizzazione delle comunità, si ritiene utile finanziare con le risorse della sub-misura A2 interventi 3 e 4 le spese di assistenza tecnica, progettazione e spese per servizi professionali propedeutici in modo da orientare la progettazione degli impianti finanziati verso configurazioni di condivisione dell'energia, a beneficio delle comunità locali.

Percorso partecipato di disseminazione sul territorio

Tenuto conto del cronoprogramma estremamente stingente ai fini dello sviluppo delle Misure, sia per l'emanazione dell'avviso, sia per la definizione delle proposte progettuali, è essenziale **accompagnare la definizione del bando con azioni sui territori**, che coinvolgano le Amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni), le Università e centri di competenza, le associazioni e gli ordini professionali, le imprese con una reale presenza sul territorio, etc. per stimolare e accelerare la nascita di aggregazioni che possano sviluppare il percorso, dalla programmazione, alla realizzazione e gestione degli impianti.

A questo fine il GSE potrà contribuire coadiuvando la diffusione informativa del bando e segnalando alla struttura commissariale la rete delle associazioni e delle imprese potenzialmente interessate all'iniziativa.

Riferimenti normativi

Ai fini della coerenza della misura con la disciplina energetica di settore, si raccomanda di inserire tra i riferimenti normativi del bando in particolare i seguenti:

- Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE;
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato, con la quale è stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;
- Decreto Ministeriale 10/9/2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Decreto legislativo 28/2011.

Definizioni

Visto quanto riportato al paragrafo 1, si raccomanda di non introdurre definizioni innovative nel bando, di fare riferimento eventualmente a quelle riportate nella disciplina elencata al paragrafo precedente e di evitare di introdurre limiti non intenzionali in merito a concetti ancora non compiutamente definiti dalla normativa onde evitare di limitare la possibilità degli interventi di essere ricompresi nell'ambito di diverse configurazioni di condivisione dell'energia.

Soggetti Attuatori ammissibili

In considerazione delle priorità del Piano unitario di intervento e della ripartizione delle risorse tra le diverse misure, si è suggerito di individuare come soggetti attuatori ammissibili gli Enti territoriali locali, o loro associazioni, ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n°4 del PNC del 23 dicembre 2021.

Al fine di rendere più agevole la collaborazione di eventuali soggetti privati anche alla fase di ideazione e proposta degli interventi, si suggerisce di prevedere per gli Enti la possibilità di richiedere i contributi anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ai sensi della parte quarta del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell'art. 183, comma 15.

Interventi finanziabili

Al fine di lasciare il più ampio margine di espressione al territorio, si raccomanda di finanziare tutte le spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, nonché alle spese connesse alle attività di costituzione e gestione dei raggruppamenti per la condivisione dell'energia, quali:

- a. progetto di fattibilità delle iniziative: analisi preliminare della domanda energetica, censimento delle fonti energetiche disponibili sul territorio, possibili identificazioni delle aree idonee per la realizzazione dei nuovi impianti, eventuali autorizzazioni necessarie, pianificazione delle configurazioni di condivisione ed ottimizzazione delle stesse;
- b. assistenza tecnica e tecnico-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'accettabilità sociale;
- c. acquisto di impianti FER, lavori per la realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia;
- d. acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione con relativi immobili connessi, inclusa la rete di teleriscaldamento se presente, che necessitano di repowering e/o revamping al fine della trasformazione dell'alimentazione da energia fossile ad energia da fonti rinnovabili, del parziale rifacimento, dell'eventuale ampliamento e della rifunzionalizzazione;
- e. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo;
- f. lavori indispensabili alla realizzazione delle opere di connessione;
- g. lavori indispensabili alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi;
- h. lavori per la realizzazione di sistemi di accumulo;
- i. lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi;
- j. lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici e delle materie prime;
- k. progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente;

- l. oneri per la sicurezza legati a tutte le fasi di sviluppo delle iniziative;
- m. assistenza tecnico—giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la costituzione di eventuali soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti nel tempo;
- n. assistenza tecnico—giuridico-amministrativa per la definizione di accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti.

Si ricorda che l'elenco delle spese ammissibili è un'indicazione operativa importante ai fini dell'identificazione da parte dei potenziali beneficiari delle risorse e che, se adeguatamente dettagliata, può istigare e indirizzare le iniziative.

Qualora si ritenga utile finanziare anche l'acquisto di attrezzature, mezzi, impianti e immobili necessari per la gestione e lavorazione del legname, nella filiera foresta-legno-energia sostenibile, per la produzione di bio-combustibili (cippato, pellet, bricchette) necessari ad alimentare gli impianti a fonte rinnovabile si raccomanda di prevedere un coordinamento con le altre misure del PNRR, tra cui le sub-misure del Piano integrato di intervento, legate all'economia circolare.

Procedure per l'assegnazione delle risorse

Al fine di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, possono procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

1. **valutativo con graduatoria**, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell'avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
2. **a sportello**, le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili. In linea generale, in questa tipologia di bando, le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

La procedura a sportello è preferibile per la gestione di risorse continuative nel tempo e consente di inserire in *pipeline* con immediatezza i progetti mano a mano che vengono presentati. Potrebbe risultare però meno equa specie in caso i progetti eccedano le risorse disponibili, favorendo progetti presentati con maggiore tempestività, ma a discapito della maturità del livello di progettazione e cantierabilità.

La valutazione con graduatoria prevede invece la raccolta delle domande all'interno di un arco temporale definito, valutando i progetti secondo i criteri stabiliti. Si conclude con la predisposizione di una graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento, resa pubblica da parte dell'Amministrazione.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie o comunque dell'identificazione dei progetti ammissibili, occorre formalizzare l'attribuzione del contributo a valere sulle risorse dell'investimento attraverso

l'adozione di atti di ammissione al finanziamento e la richiesta di formale accettazione da parte dei Soggetti Attuatori del finanziamento e degli obblighi ad esso connessi; una volta formalizzato il finanziamento, l'Amministrazione centrale titolare di intervento informa il Soggetto attuatore che assumerà formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNC attraverso :

- la sottoscrizione di una nota di accettazione del finanziamento, con cui il Soggetto attuatore dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'investimento;
- la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e che fornisca indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNC nonché con i target e le milestone di progetto.

Rilevata l'esigenza contingente e analizzate le caratteristiche degli Enti territoriali locali, o loro associazioni, ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n°4 del PNC del 23 dicembre 2021, si suggerisce l'utilizzo della forma di bando con graduatoria al fine di permettere a tutti gli Enti di aderire in coerenza con gli obiettivi del bando, prevedendo anche forme di premialità nella definizione dei criteri di valutazione per promuovere le iniziative indette da piccoli Enti territoriali locali, che potrebbero al contrario risultare penalizzati nell'ambito di una procedura a sportello, e i progetti integrati con intervento complementari e convergenti con gli obiettivi generali della Ripresa e la Resilienza dei territori colpiti dal sisma.

Stimolo alla condivisione dell'energia

Si raccomanda di rendere obbligatoria la previsione e la rendicontazione dei costi relativi alla definizione di accordi per la manutenzione degli impianti nel tempo e di definire un meccanismo volto a promuovere l'interesse per le forme di condivisione dell'energia con il territorio. Ciò, in linea con gli obiettivi originari della misura, ma anche con l'obiettivo di accedere agli eventuali benefici di legge per i servizi di bilanciamento che le comunità di energie rinnovabili e le altre configurazioni di condivisione forniscano eventualmente alla rete elettrica. Ciò, anche in quanto, per tali configurazioni, saranno previste a regime agevolazioni sulle tariffe di trasmissione/distribuzione.

Cumulabilità

I progetti dovranno rispettare l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione.

In particolare pertanto si raccomanda di inserire nei documenti di progetto uno schema analitico delle coperture finanziarie dei progetti, da sottoscrivere nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, che evidenzia in particolare l'eventuale ricorso a:

- altre risorse PNRR, in particolare afferenti la Misura 2, e tra queste le risorse destinate alle comunità energetiche nei comuni con <5000 abitanti e la misura per il finanziamento del teleriscaldamento efficiente
- altre risorse europee, e in particolare POR FESR 2014-2020 o 2021-2027
- altre risorse statali in conto capitale

- altre risorse regionali in conto capitale

L'eventuale intenzione di presentare istanza al GSE per l'accesso ai benefici in conto esercizio legati agli impianti può essere un'informazione utile da rilevare anche ai fini delle successive fasi di assistenza agli Enti Locali previste dalla sub-misura A2 interventi 3 e 4.

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

I criteri per la valutazione delle richieste di contributo sono volti a massimizzare la nuova capacità installata da fonti rinnovabili in prossimità dei consumi finali, partendo da tre linee programmatiche:

1. finanziare interventi funzionali ad installare nuova potenza termica e elettrica da FER, intesa anche come potenziamento degli impianti esistenti;
2. promuovere, nel finanziare la nuova installazione, lo sviluppo di configurazioni di condivisione dell'energia elettrica, rivolgendo lo sguardo alla regolazione definitiva in fieri che ne regolerà le caratteristiche di accesso al servizio di valorizzazione, alle agevolazioni e all'incentivazione eventualmente prevista per l'energia elettrica condivisa;
3. incentivare iniziative più prossime alla cantierizzazione che prevedano contestualmente anche interventi a favore della mobilità elettrica e/o altri interventi di elettrificazione dei consumi, utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia e iniziative per la ripresa e la resilienza dei territori.

In tale contesto, si raccomanda di individuare i criteri per la valutazione delle richieste di contributo al fine di massimizzare la nuova capacità installata da fonti rinnovabili in prossimità dei consumi finali e in particolare di considerare i seguenti criteri:

- a. coerenza della domanda con gli obiettivi delle Sub Misure A2 e A3;
- b. livello di progettazione, in relazione alla cantierabilità dell'iniziativa;
- c. nuova potenza installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili;
- d. numero soggetti coinvolti nello schema ipotizzato di configurazione per la condivisione dell'energia;
- e. integrazione del progetto con interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o altri interventi di riqualificazione ed elettrificazione dei consumi termici;
- f. utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia;
- g. integrazione del progetto con iniziative alle quali aderisca almeno una attività produttiva (eccetto settore energy - Codice Ateco 35.11)
- h. promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa.

A seguire si propone un possibile schema per la valutazione dei progetti, volto anche a premiare le iniziative che potrebbero rivelarsi più coerenti con la nuova disciplina legata alla condivisione di energia.

I punteggi andranno valorizzati nella logica di dare priorità alle iniziative cantierabili, legate alla promozione di impianti di taglie compatibili con la disciplina in divenire rispetto alle comunità di energia rinnovabili e alla possibilità di condividere anche vettori diversi dall'elettricità. Sarà opportuno però valutarli ed eventualmente modificarne il peso in considerazione delle priorità espresse anche dai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali che partecipano alla Cabina di Coordinamento Integata.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'
coerenza del progetto con gli obiettivi del bando
produzione da fonti rinnovabili
produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
produzione da fonti rinnovabili, autoconsumo dell'energia e previsione di configurazioni per la condivisione dell'energia
livello della progettazione, in funzione della cantierabilità
Documento preliminare alla progettazione
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Progettazione definitiva
Progetto cantierabile e in possesso delle autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque denominati per la realizzazione dell'intervento (eventuale)
nuova potenza complessiva installata o aggiuntiva da fonti rinnovabili
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata fino a 100 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata compresa tra 101 kW e 200 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata compresa tra 201 kW e 1000 kW
Nuovi impianti o repowering di impianti esistenti con nuova potenza complessiva installata maggiore a 1000 kW
Nuovi impianti o repowering impianti esistenti con nuova potenza installata complessiva maggiore di 1000 kW, con impianti per la generazione di energia elettrica di potenza minore o uguale a 1000 kW
Solo revamping impianti esistenti, senza nuova potenza installata
numero di soggetti coinvolti nella dichiarazione di impegno alla configurazione per la condivisione dell'energia
numero soggetti coinvolti da 2 a 4
numero soggetti coinvolti fra 5 e 7
numero soggetti coinvolti superiore a 7
interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o di elettrificazione dei consumi
valore economico degli interventi fino a 25.000 euro
valore economico degli interventi compreso fra 25.000 e 100.000 euro
valore economico degli interventi superiori a 100.000 euro
utilizzo di tecnologie per la gestione efficiente dell'energia
si
no
Iniziative alle quali aderisca almeno una attività produttiva (eccetto settore energy - Codice Ateco 35.11)
si
no
Promozione di interventi nei Comuni a bassa densità abitativa
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con meno di 3.000 abitanti
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con abitanti fino a 5.000 abitanti
Coinvolgimento di almeno 1 Comune con abitanti fino a di 15.000 abitanti

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Il **sostegno alla fase di programmazione** delle configurazioni per la condivisione dell'energia, in linea con la normativa in fase di definizione in merito alle comunità energetiche e alle caratteristiche per la qualifica degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente è **essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo delle misure**. Ciò nondimeno, le tempistiche medie per la costituzione delle configurazioni e i tempi per il completamento dell'assetto regolatorio, sono incompatibili con il cronoprogramma previsto dal PNRR per la sub-misura.

Inoltre, in assenza di una mappatura o di una programmazione a monte dei progetti al momento della dell'emanazione dell'avviso pubblico, si conferma quanto già indicato nel progetto generale di misura di cui al paragrafo 1, rispetto all'opportunità di far convergere le risorse all'interno di **un unico bando** per l'allocatione di **contributi a fondo perduto**, per massimizzare l'emersione di progetti coerenti il potenziale tecnico reale delle diverse fonti di energia rinnovabile nei variegati territori dei 184 Comuni dei due crateri, prevedendo tra i documenti di progetto una relazione tecnica volta a chiarire la tipologia di investimento proposta.

Termini e Modalità di presentazione della domanda e Documenti da trasmettere

Tenuto conto dei tempi estremamente contratti per l'attuazione della misura, si raccomanda di adottare un modello di valutazione oggettivo, non discrezionale e volto ad accelerare per quanto possibile i processi valutativi.

A questo fine, si suggerisce l'adozione di un DIP semplificato comprensivo anche della richiesta del CUP, in modo da tenere in considerazione l'interesse concreto del proponente a procedere con la realizzazione dell'iniziativa.

Si suggerisce inoltre di prevedere una scheda sintetica che riporti tutti i principali parametri di valutazione, in modo da poter automatizzare l'analisi e valutazione delle proposte progettuali.

Ricorso a forme di partenariato pubblico-privato

Tenendo conto delle evidenze che emergono dalla gestione degli **incentivi statali in vigore** per le comunità di energie rinnovabili, nonché per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, si suggerisce di **ammettere a finanziamento anche progetti inseriti nell'ambito di forme di partenariato pubblico privato, idonee** ad affrontare anche il percorso successivo alla realizzazione degli impianti, in termini di manutenzione e gestione eventualmente anche legata alla condivisione dei vettori energetici.

Altre tematiche non specialistiche

Per quanto concerne altre tematiche di rilievo ai fini della finalizzazione del bando e in particolare:

- Disposizioni relative a variazioni dei progetti, rinunce e revoche
- Obblighi del Soggetto attuatore
- Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

- Modalità di gestione degli interventi
- Modifiche dell'avviso
- Modifiche/variazioni del progetto
- Responsabile dell'Avviso
- Tutela della privacy
- Meccanismi sanzionatori
- Potere sostitutivo
- Controversie e foro competente
- Rinvio

Si suggerisce di fare riferimento alle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR ed eventualmente a bandi già emanati da altre Amministrazioni centrali.

4. Assistenza agli Enti Territoriali Locali per l'attuazione degli investimenti e la loro contestualizzazione in configurazione di condivisione

A valle dell'avvio dei progetti e una volta stabilizzata la normativa nazionale sulla condivisione, come anche previsto dall'art. 3 comma 3 della Convenzione del 27/12/2021, il GSE potrà supportare il completamento dell'attuazione della sub-misura offrendo assistenza agli Enti locali territoriali beneficiari del bando:

- nel percorso di definizione delle configurazioni di condivisione dell'energia e
- nell'eventuale richiesta di qualifica al GSE, per l'eventuale ammissione a benefici e incentivi statali previsti.

Il GSE includerà nelle proprie attività ordinarie di assistenza i soggetti promotori dei progetti finanziati dalla Misura, per supportarli, qualora ne abbiano i requisiti, nell'accesso agli incentivi e/o agevolazioni gestiti dal GSE stesso. Per l'accesso a tali strumenti, il GSE svolgerà le attività di qualifica nelle modalità previste dalla disciplina di riferimento e solo in caso di presentazione di specifica istanza da parte dei soggetti richiedenti.

L'assistenza territoriale del GSE agli Enti territoriali locali operativamente consisterà nelle seguenti attività:

- assistere nel contestualizzare la configurazione di condivisione nel proprio modello operativo e di pianificazione;
- formare sul percorso per la costituzione di una configurazione di condivisione dell'energia, sulla normativa e sulla qualifica GSE;
- supportare nello sviluppo della configurazione, dalla programmazione alla richiesta di incentivo, anche in collaborazione con strutture pubbliche locali;
- fornire il materiale standard utile ad informare i cittadini circa i vantaggi derivanti dal partecipare a configurazioni di condivisione dell'energia;
- accompagnare le configurazioni nella fase di monitoraggio tecnico amministrativo della performance e dei suoi impianti.

Allegati

Progetto generale di attuazione della sub-misura A2 interventi 3 e 4

Circolare MEF 21 del 14 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni” e relativo allegato

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Linee guida Invitalia per attuazione degli interventi del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito del Fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Check-list verifica elementi informativi minimi di un avviso pubblico finanziato dal PNRR/procedura per leggi di finanziamento

Linee guida per i Sindaci per la Comunità Energetica